

UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA

 23
27

Giurisprudenza

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

Semestrale

ISSN 1971-5692

VOLUME LXIV

2023/2

ESTRATTO



JOVENE

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

ISSN 1971-5692

ISBN 978-88-243-2838-8

Rivista del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari
Centro dipartimentale di eccellenza in Diritto, innovazione e sviluppo sostenibile
Law, Innovation and Sustainable Development (DISS/LISD)

Gli Studi economico-giuridici ospiteranno, nel segno del pluralismo scientifico e metodologico che da sempre caratterizza il periodico, ricerche scientifiche di studiosi italiani e stranieri in materia giuridica ed economica.

Direttore responsabile: CRISTIANO CICERO

Comitato di direzione: Aldo Berlinguer - Marco Betzu - Valeria Caredda - Corrado Chessa
Pietro Ciarlo - Giovanni Cocco - Paoloefisio Corrias - Andrea Deffenu - Gianmario Demuro
Riccardo Fercia - Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) - Margareth Helfer
(Universität Innsbruck) - Franck Laffaille (Université Sorbonne Paris Nord) - Angelo Luminoso
Ilenia Ruggiu - Maria Virginia Sanna - Francesco Seatzu - Francesco Sitzia - Marek Smolak
(Adam Mickiewicz University) - Anna Paola Ugas - Stephan Wolf (Universität Bern)

Comitato scientifico nazionale: Vincenzo Barba - Alberto Maria Benedetti - Emanuele Bilotti
Roberto Bin - Roberto Calvo - Andrea Cardone - Raffaele Caterina - Fulvio Cortese - Vincenzo
Cuffaro - Tommaso dalla Massara - Iole Fagnoli - Vincenzo Ferrari - Giampaolo Frezza
Matilde Girolami - Antonio Incampo - Sara Landini - Raffaele Lener - Sara Longo - Enrico
Minervini - Andrea Nervi - Salvatore Patti - Giovanni Perlingieri - Fabrizio Piraino - Claudio
Scognamiglio - Vito Velluzzi - Pietro Virgadamo - Roberto Virzo - Andrea Zoppini

Comitato scientifico internazionale: Christian Baldus (Universität Heidelberg) - Adoración
Castro Jover (Universidad del País Vasco) - María José Bravo Bosch (Universidad de Vigo)
Sylvaine Laulom (Université de Saint-Etienne - Avocate générale à la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation française) - Guillaume Le Floch (Université de Rennes) - Marc Pichard
(Université Paris Nanterre) - Johannes Platschek (Ludwig-Maximilians-Universität München)
Laura Sautonie Laguionie (Université de Bordeaux) - Jorge Enrique Viñuales (University of
Cambridge) - Constantin Willems (Philipps Universität Marburg)

Comitato esterno di valutazione: Enrico Mario Ambrosetti - Stathis Banakas (University of
East Anglia) - Maria Caterina Baruffi - Marina Castellaneta - Alessandro Ciatti Càimi - Claudio
Colombo - Edoardo Ferrante - Vincenzo Ferrante - Alessandro Ferrari - Vincenzo Ferrari
Arianna Fusaro - Mauro Grondona - Simona Grossi (Loyola Law School) - Marco Ieva
Claudia Irti - Paola Lambrini - Lorenzo Mezzasoma - Salvatore Monticelli - Antonio Musio
Luigi Nonne - Angel Tinoco Pastrana (Universidad de Sevilla) - Francesco Paolo Patti
Massimo Proto - Maddalena Rabitti - Ilaria Riva - Roberto Senigaglia - Aziz Tuffi Saliba
(Federal University of Minas Gerais) - Loredana Tullio - Giovanni Maria Uda - Abel Benito
Veiga Copo (Comillas Universidad Pontificia) Vincenzo Zeno Zencovich

Comitato editoriale: Daniele Amoroso - Luca Ancis - Stefano Aru - Alessandra Camedda
Federico Cappai - Nicolas Carrillo Santarelli - Stefania Cecchini - Andrea Chelo - Alice Cherchi
Gabriele Civello - Giovanni Coinu - Valentina Corona - Maria Francesca Cortesi - Silvia Corso
Carlo Dore - Rossella Fadda - Maurizio Ferrari - Silvia Izzo - Olimpia Giuliana Loddo - Giuseppe
Lorini - Giovanni Manca - Anna Maria Mancaleoni - Anna Maria Mandas - Enrico Maria
Mastinu - Lorenzo Moroni - Federico Onnis Cugia - Daniela Pappadà - Carlo Pilia - Elisabetta
Piras - Alessandra Pisu - Stefania Puddu - Marianna Rinaldo - Luca Sitzia - Silvia Viaro

Sede del comitato editoriale:

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari
Viale Sant'Ignazio 17 - 09121 Cagliari - Italia
email: studicagliari@unica.it

Sede amministrativa:

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109
80134 Napoli - Italia
swww.jovene.it info@jovene.it

INDICE

luglio - dicembre 2023

STUDI

FRANCESCO ARCARIA

D. 42.1.59: Aspetti terminologici e contenutistici della sentenza
dei giudici dell'ordo e della cognitio extra ordinem p. 3

ALBERTO MARIA BENEDETTI

Il diritto privato nella prospettiva del procedimento » 17

EMANUELE BILOTTI

La compensazione dei sacrifici per la famiglia tra manteni-
mento dell'ex coniuge svantaggiato e redistribuzione della ric-
chezza familiare. Spunti comparatistici e prospettive di diritto
interno » 25

ROBERTO CALVO

Anonimato e illecito civile » 57

ALICE CHERCHI - CONSTANTIN WILLEMS

Il diritto romano di fronte alla crisi tra prevenzione e reazione.
Profili giuridici e implicazioni economiche » 67

VALENTINA CORONA

Fair competition e servizi di trasporto aereo in ambito europeo » 97

PAOLOEFISIO CORRIAS

L'acquisizione alla massa fallimentare delle somme corrisposte
dall'assicuratore all'assicurato-fallito: una antica e controversa
questione » 123

MARIA FRANCESCA CORTESI

La vittima nella fase esecutiva della pena: impianto normativo
e nuove prospettive sistematiche » 143

RICCARDO FERCIA	
‘ <i>Periculi pretium</i> ’. Realtà del procedimento e aleatorietà dell’atto	p. 161
SILVIA IZZO	
Il ricorso della pubblica amministrazione alle soluzioni stragiudiziali delle controversie: vecchi problemi e nuove prospettive »	185
SARA LANDINI	
Sanzioni dell’autorità italiana di garanzia della concorrenza e del mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette nella liquidazione dei sinistri rca. Brevi note	» 215
ORIENTAMENTI	
ALESSANDRA LEUZZI	
Sul diritto di abitazione e di uso del coniuge superstite separato senza addebito	» 236
RECENSIONI	
STEFANO MALPASSI	
<i>La «democrazia economica» americana. Alla ricerca di un ordine giuridico del mercato, tra cultura individualistica e tentazioni corporativistiche (1919-1939)</i>	
LORENZO SERAFINELLI	
U.S. Law Schools. <i>Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti</i> [Mauro Grondona]	» 249
PASQUALE LAGHI	
<i>Il testamento collettivo</i> [Cristiano Cicero]	» 287
AUTORI	» 289

ROBERTO CALVO

ANONIMATO E ILLECITO CIVILE

SOMMARIO: 1. Colpa. – 2. Funzione precauzionale. – 3. Concorso e solidarietà passiva. – 4. L'illecito di gruppo.

1. La colpa, soprattutto in epoca giustiniana, venne ad assumere il significato di negligenza o d'imperizia nell'esercizio della propria arte o mestiere¹. L'uomo diligente divenne il metro di valutazione dell'azione virtuosa, dovendo essere considerato in colpa chi non provide a usare le cautele che una persona rientrante in tale categoria astratta avrebbe osservato allorché il pericolo divenne inevitabile.

Da questa osservazione è agevole avvedersi in qual misura la responsabilità extracontrattuale, un tempo circoscritta al dolo, finì con l'essere estesa alla condotta imprudente e ingiustificata, scaturigine di danno patrimoniale.

L'allargamento giustiniano dei confini delimitanti il torto aquiliano fu di tale portata da comprendervi qualunque danno ingiusto colposamente cagionato. In tal modo vennero a crearsi le basi utili ad accreditare il principio di responsabilità per danni aquiliani determinati da una condotta dolosa o colposa, dove per colpa – importa bene considerare – s'intendeva alludere all'imprudenza, imperizia, negligenza, e, in termini generali, alla trasgressione dei precetti normativi (discipline e ordini)².

¹D. 9, 2, 31. Per quanto riguarda il significato primigenio d'*iniuria* (nel senso di *non iure*) entro il contesto della *lex Aquilia*, nonché le implicazioni di tale nozione con riferimento alla irrilevanza originaria della colpevolezza, v. G. VALDITARA, *Alle radici del danno ingiusto*, in *Giust. civ.*, 2018, p. 316 ss., cui rinviamo per tutti i riferimenti bibliografici.

²S. CHIPANI, *Il sistema romano della responsabilità extracontrattuale: il princi-*

Dalle fonti giustinianee apprendiamo che il grado di prudenza e preparazione sia destinato a variare secondo la tipologia di attività svolta dall'agente: l'accortezza richiesta all'uomo di mestiere (diremmo oggi professionista) è diversa rispetto a quella che ci si aspetta dal semplice passante³. Lo spartiacque è rintracciabile nella distinzione fra imperizia (inosservanza di competenze tecniche o specialistiche) e negligenza (violazione di accortezze comuni imposte alla generalità dei consociati).

2. La reazione del sistema, tramite l'accertamento giudiziale della colpa, rappresenta il rimedio concesso all'offeso contro la condotta illecita dell'aggressore. Ci stiamo riferendo a una reazione preordinata alla salvaguardia d'interessi generali: di qui l'inderogabilità – si osservi per inciso – della disciplina in tema di responsabilità extracontrattuale⁴.

Nello stesso tempo la colpa, la cui verifica è legata al criterio legale d'imputazione del danno aquiliano, viene ad assumere il ruolo socialmente rilevante di prevenzione, in quanto instrada verso un «impegno continuo alla diligenza, prudenza, perizia, al fine di non dovere risarcire danni»⁵. Ciò è suffragato dalla regola che così suona: chi compie un'azione, essendo consapevole (o dovendo comunque esserlo) di non possedere le competenze per realizzarla senza recare nocumento ad altri, deve astenersi dall'attuarla⁶.

Ad avviso di una corrente di pensiero tradizionale, dai suddetti rilievi è possibile scorgere, in tutta la sua valenza politico-giuridica, il

pio della colpa e il metodo della tipicità, in ID., *Scritti di diritto romano pubblicati in cinese*, Pechino, 2010, p. 255 ss., spec. par. 6.

³ S. SCHIPANI, *Frontiere attuali del fatto illecito e rilettura dei Digesti*, in ID., *Scritti di diritto romano pubblicati in cinese (2010-2019)*, Pechino, 2019, p. 95 ss., spec. par. 3.

⁴ F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, V, 9^a ed., Milano, 1958, p. 535. Ne deriva la nullità di ogni convenzione volta a escludere o limitare preventivamente la responsabilità aquiliana (art. 1229, comma 2, c.c.).

⁵ S. SCHIPANI, *Frontiere attuali del fatto illecito e rilettura dei Digesti*, cit., loc. cit.

⁶ D. 9, 2, 8, 1.

programma intimidatorio e punitivo della sanzione civile, cui va incontro chi agisce trasgredendo le regole del consorzio sociale⁷.

Questa considerazione, la quale pur conserva intatta la sua attualità, non può invero stemperare la funzione eminentemente riparatoria della responsabilità civile, che tende a proteggere (per equivalente o in forma specifica) la parte lesa dall'altrui azione illecita⁸.

La precauzione imposta a ogni consociato diventa dunque un mezzo di protezione nell'interesse della collettività, dovendo il *civis*, prima di agire, rappresentarsi diligentemente di essere in possesso delle competenze adatte a non pregiudicare i terzi. Intensità e raffinatezza di siffatta rappresentazione variano in base alla natura dell'attività programmata dall'agente⁹ E qui il discorso torna a cadere sulla differenza tra perizia e diligenza.

3. Qualora il danno sia stato cagionato dal concorso attivo od omissivo di più persone, l'art. 2055 c.c. obbliga ciascuna di queste a risarcirlo in via solidale¹⁰. Chi paga ha poi diritto di regresso contro gli altri corresponsabili, nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio la legge presume *iuris tantum* che le singole colpe siano eguali.

L'essenza della solidarietà sta esattamente nella sua doppia anima esterna e interna. L'adempimento libera gli altri debitori o, volgendo (incidentalmente) lo sguardo alla solidarietà attiva, estingue il debito addossato all'unico responsabile. Il consequenziale venir meno del vincolo obbligatorio esterno determina, nei rapporti fra la pluralità dei tenuti a pagare (solidarietà passiva) ovvero a pretendere (solidarietà attiva), la nascita (in capo a chi ha rispettivamente dato o ricevuto per la totalità) del diritto di escutere i coobbligati o dell'obbligazione di ripartire *pro quota* l'oggetto della prestazione conseguita.

⁷ A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, Milano, 1947, p. 60 s.

⁸ M. FRANZONI, *Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva*, in S. PAGLIANTINI, E. QUADRI e D. SINESIO, *Scritti in onore di Marco Comporti*, II, Milano, 2008, p. 1305 s.

⁹ S. SCHIPANI, *Frontiere attuali del fatto illecito*, cit., *loc. cit.*

Da quanto siamo venuti dicendo deriva che il danneggiato possa esigere tutta la prestazione risarcitoria da uno soltanto dei soggetti che hanno cooperato alla causazione del pregiudizio (di solito l'attore sceglierà il corresponsabile che offre la massima garanzia generica di solvibilità) ad astrarre dalla gravità della colpa di ciascun compartecipe, mentre la diversa gravità delle colpe e l'eventuale diseguale efficienza eziologica rilevano ai fini della partizione interna dell'obbligazione passiva¹¹. Per questa ragione il tribunale è tenuto a pronunciarsi sui precitati punti allorché uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o se, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento ai fini della suddivisione interna, o infine se il danneggiato abbia rinunciato alla frazione di credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito non evocato in giudizio¹².

Poste queste basi, sorge l'interrogativo in merito alla disparità di trattamento che l'art. 2055 c.c. sembrerebbe ingenerare nell'ipotesi – per nulla irrealistica – che colui il quale abbia concorso in maniera marginale alla determinazione dell'illecito civile sia poi tenuto, in forza del dianzi descritto vincolo solidale, a ristorare l'intero pregiudizio patito dalla vittima, specialmente nell'eventualità che, a causa dell'inopia degli altri concorrenti, il *solvens* ragionevolmente nutra deboli aspettative circa l'effettivo recupero (in via di regresso) *pro quota* di quanto pagato per effetto della solidarietà passiva.

Allo scopo di confutare il prospettato dubbio di legittimità (ex art. 3 Cost.) conviene replicare che il legislatore, facendo uso dei poteri di discrezionalità politica che gli competono, nel bilanciamento d'interessi conflittuali ha dato prevalenza a quello del danneggiato di beneficiare delle più alte *chance* di *satisfactio*, rispetto all'opposto in-

¹⁰ Non è richiesto che i coautori abbiano la consapevolezza della cooperazione alla verifica dell'illecito: A. DE CUPIS, *I fatti illeciti*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da G. GROSSO e F. SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1961, p. 87.

¹¹ Cfr. Cass., 10 gennaio 2011, n. 291, in *Giust. civ.*, 2011, I, p. 903.

¹² Cass., 27 agosto 2013, n. 19584, in *Foro it., Mass.*, 2013; Cass., 21 settembre 2007, n. 19492, in *Arch. giur. circolaz.*, 2008, p. 680; Cass., 25 agosto 2006, n. 18497, in *Foro it., Mass.*, 2006; Cass., 12 dicembre 2001, n. 15687, *ivi*, 2001; Cass., 28 aprile 2000, n. 5421, *ivi*, 2000; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987, *ivi*, 1996; Cass., 16 febbraio 1996, n. 1199, *ibidem*; Cass., 8 giugno 1994, n. 5546, *ivi*, 1994.

teresse dei condebitori-concorrenti di rispondere secondo le colpe individuali. Torna in tal modo a riemergere la già descritta *ratio essendi* del vincolo solidale, per l'appunto preordinata a rafforzare la posizione soggettiva della vittima dell'illecito aquiliano. Nello stesso tempo i tratteggiati rischi correlati alla responsabilità servono da sprone alle condotte virtuose o, quantomeno, diligenti e avvedute, sì da dissuadere i consociati dal porre in essere azioni macchiate dalla negligenza¹³.

Occorre tenere a mente che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, debba essere intesa in senso relativo. Conseguentemente, affiorano i lineamenti tipici della responsabilità concorrente, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato¹⁴ senza attenuare la responsabilità degli autori dell'illecito, ancorché l'evento dannoso sia derivato da una molteplicità di azioni od omissioni (dolose o colpose) costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi e di variabile gravità, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo d'interdipendenza materiale, abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del medesimo evento fonte di pregiudizio, a nulla rilevando – differentemente rispetto a quanto accade nel campo penalistico – l'assenza di un collegamento psicologico fra le stesse¹⁵.

¹³ Cass., 10 novembre 1979, n. 5799, in *Foro it.*, *Mass.*, 1979.

¹⁴ Vero difatti è che il titolare della pretesa possa far affidamento sulla garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) offerta dai singoli corresponsabili (v., per tutti, D. RUBINO, *Obbligazioni alternative, in solido, divisibili ed indivisibili*, in *Comm. c.c.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, *sub art. 1285-1320*, 2^a ed., Bologna-Roma, 1961, p. 150), essendo egli – di massima, e quindi fatte salve le ipotesi in cui vi sia il beneficio d'ordine o di escussione – libero di scegliere fra la massa il debitore o i debitori contro cui agire (c.d. *libera electio*) (cfr., con particolare riguardo alla solidarietà fideiussoria, U. LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, *Artt. 1292-1313*, in *Cod. civ. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, continuato da F.D. BUSNELLI, Milano, 2014, p. 57 s., testo e nota 36). Il suddetto rafforzamento della situazione in cui si trovano i creditori è controbilanciato – si torni a osservare – dall'indebolimento di quella dei singoli debitori, i quali ultimi non possono avvalersi nei rapporti esterni del beneficio della parziarietà, dovendo rispondere dell'intero debito (*ivi*, p. 86).

¹⁵ Cfr., *ex multis*, Cass., 16 maggio 2022, n. 15512, in *Onelegale*; Cass., 24 settembre 2015, n. 18899, *ibidem*.

D'altro canto, in un sistema come quello italiano che riconosce il concorso in capo allo stesso soggetto della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale¹⁶, deve ritenersi del tutto ammissibile il vincolo solidale fra persone che cooperano nella causazione dell'identico fatto illecito, seppure in forza di titoli diversi di natura contrattuale per alcuni e aquiliana per altri. Sotto tale angolatura c'è da dire che l'art. 2055 c.c. non trova una piena rispondenza nell'art. 2043 c.c.: mentre quest'ultima regola delinea – in forza di una clausola generale – gli elementi costitutivi dell'illecito civile, l'altra, al contrario, attiene alla disciplina in ipotesi di concorso di più responsabili. Segnatamente, rileva ai sensi dell'art. 2055 c.c. il rapporto di causalità – come già notammo – fra le azioni individuali e l'effetto da cui scaturisce il pregiudizio alla vittima, ad astrarre dalla preesistenza di vincoli obbligatori che legano *iure* taluno dei coresponsabili alla vittima medesima. Per questi motivi si deve dunque escludere che occorra, allo scopo di ravvisare il vincolo solidale in parola, il presupposto dell'identità di titoli nella coresponsabilità¹⁷.

¹⁶ Da ultimo si veda G. ANZANI, *L'“ingiustizia del danno” in una relazione qualificata. Per un nuovo confine fra le due specie di responsabilità*, Pisa, 2023, p. 69 ss., cui rinviamo per tutti i riferimenti.

¹⁷ Cass., sez. un., 27 aprile 2022, n. 13143, in *Onelegale*: «Quel che appare indiscutibile è che alla base dell'art. 2055, vi sia in ogni caso la propensione del legislatore verso l'interesse del danneggiato a vedersi ristorato il danno subito in dipendenza di più concause. Cosa che ha indotto la norma a concentrarsi sul 'fatto dannoso', mediante una sintesi verbale in ciò – per l'appunto – diversa da quella propria dell'art. 1156 c.c. del 1865, invece riferita all'illecito ('se il delitto o il quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato'). La considerazione pratica della difficoltà della parte danneggiata di determinare la porzione di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto responsabile del danno ha certamente concorso a determinare il legislatore nel senso della unificazione delle posizioni debitorie per via normativa. E (...) connaturata a essa è la valorizzazione massima (centrale) del solo interesse del danneggiato, da preservare mediante una regola espressiva della *condicio sine qua non*, tesa a unificare, come detto, a presidio di tale interesse, le singole concorrenti quote di responsabilità a ciascun soggetto ascrivibili, quale ne sia il titolo (...). L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito. Va quindi in generale condiviso, e confermato, il principio secondo cui, per il sorgere della re-

4. Veniamo al nocciolo della questione che dà l'intonazione a queste pagine. Che cosa accade quando il danno aquiliano sia stato cagionato dall'azione illecita promossa da un gruppo di persone, che si organizzano collettivamente per evitare l'individuazione dell'unico responsabile (si pensi a una banda di teppisti allorché il sasso lanciato da uno di essi ferisca il passante).

A prima vista (ma sul punto ci riserviamo di tornare più in là) il problema non sembrerebbe sorgere allorché, tramite l'ausilio di telecamere o di altri mezzi, si riesca a individuare il componente del gruppo di facinorosi che ha ferito il malcapitato o leso l'altrui proprietà.

Ciò detto, preme ora focalizzare l'attenzione sul tema del danno «anonimo», che viene in considerazione là dove il singolo autore della lesione sia solo astrattamente determinabile in quanto facente parte della banda di facinorosi singolarmente individuati¹⁸. D'altronde, spesso l'uso dello schermo offerto dal gruppo permette a chi ne fa parte di svincolarsi dal rischio di risarcire i danneggiati grazie alla garanzia dell'anonimato. In questo modo è facile intuire che la vittima finisca con l'essere l'unico soggetto a sopportare, dal punto di vista patrimoniale e morale, le conseguenze dell'illecito.

Per evitare tale esito ingiusto e iniquo è stato fatto notare che in termini eziologici v'è un rapporto di causa-effetto tra l'azione del gruppo e il pregiudizio recato alla vittima. Tant'è vero che l'illecito civile commesso dal singolo (e anonimo) offensore s'inserisce, pure con riguardo al programma criminale, nell'azione collettiva pianifi-

sponsabilità solidale dei danneggiati, l'*art. 2055*, comma 1, c.c., richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'*art. 41* c.p., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso – considerata normativamente – deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate». Tale precedente giudiziale è stato commentato da S. BALBUSSO, *Spunti critici in tema di solidarietà debitoria e interruzione della prescrizione*, in *Nuova giur. comm.*, 2022, I, p. 1065 ss.

¹⁸ Il tema è stato affrontato *ex professo* da G.E. NAPOLI, *Il danno cagionato da un soggetto non individuato di un gruppo*, in E. DEL PRATO (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cataudella*, II, Napoli, 2013, p. 1531 ss.

cata dai turbolenti, i quali – si torni a osservare – si celano per mezzo della confusione provocata da essa.

Se si accetta questa premessa, sembra ragionevole ravvisare, in chiave privatistica, un concorso nella realizzazione dell'illecito aquiliano (art. 2055 c.c.)¹⁹, assodato che la condotta offensiva del singolo autore del danno è destinata a coordinarsi con quella degli altri compartecipi, i quali hanno nell'insieme condiviso sin dall'inizio il progetto antigiuridico.

Traendo spunto dai rilievi fin qui sviluppati, si potrebbe addirittura fare un passo ulteriore, sino a riconoscere – volendo riannodare i fili con un tema lasciato provvisoriamente in sospeso – l'additata responsabilità in solido anche quando, per avventura, il singolo autore dell'illecito di massa sia stato individuato. Ciò perché – giova ribadire – l'azione di quest'ultimo è stata congegnata dal gruppo, anche allo scopo di sfruttare l'impunità assicurata – come si diceva – dall'anonimato.

Avviandoci alla chiusura di queste osservazioni, pare allora giusto e razionale riconoscere che i componenti del gruppo medesimo, quando ordiscano una scorribanda, si assumano *iure privatorum* (tramite il vincolo di solidarietà passiva) la responsabilità aquiliana delle conseguenze dannose che ne derivano, indipendentemente dalla variabile della individuazione²⁰.

¹⁹ Ben diversa è la situazione presa in considerazione da C. Cost., 4 marzo 1992, n. 79, in *Foro it.*, 1992, I, c. 1347, con nota di G. PONZANELLI, «Pallino anonimo», ovvero attività pericolosa con responsabile ignoto e problemi di «welfare state», ove si discuteva intorno al danno anonimo da attività venatoria, caratterizzata da una pluralità di condotte individuali del tutto autonome e prive di un finalismo causalmente unificatore. L'argomento è stato anche esaminato da P. CENDON, *Circostanze incerte e responsabilità civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 1144. Cfr., infine, G.E. NAPOLI, *Il danno cagionato da un soggetto non individuato di un gruppo*, cit., p. 1543 s.

²⁰ In tale direzione si veda il § 830 BGB: «(1) Se più soggetti, mediante atto illecito commesso in comune, hanno cagionato un danno, ciascuno è responsabile del danno. Lo stesso vale, se non si riesce ad accertare quale dei vari compartecipi ha cagionato il danno con il suo atto. (2) Istigatori e aiutanti sono equiparati ai coautori». Secondo G.E. NAPOLI, *Il danno cagionato da un soggetto non individuato di un gruppo*, cit., p. 1548 ss., se si ritiene che le regole in tema di responsabilità oggettiva non siano eccezionali, occorrerebbe di conseguenza applicare alle attività di gruppo potenzialmente causatrici di pregiudizi ai terzi, la disciplina di cui all'art. 2050 c.c. là dove non si riesca a individuare il singolo autore dell'illecito.

Abstract

Il saggio ha per oggetto la rilevanza *ex art. 2043 c.c.* dell'illecito anonimo, perpetrato da un gruppo organizzato di persone, che cooperano all'azione anti-giuridica sì da mascherare l'individuazione dell'autore cui addebitare *iure privatorum* le conseguenze risarcitorie dell'evento dannoso. Sussistendo un rapporto di causa-effetto tra l'azione del gruppo e il pregiudizio recato alla vittima, l'autore ravvisa un concorso di responsabilità *ex art. 2055 c.c.* tra i facinorosi così organizzati, a prescindere dalla evocata individuazione.

The work deals with the civil relevance of anonymous tort, perpetrated by an organized group of people, who cooperate in anti-legal action with the aim of masking the identification of the author. Given that there is a causal relationship between the tort and the harm suffered by the victim, the Author recognizes a solidal responsibility between the members of the group, regardless of the identification.